

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

#### Modificazione di talune aliquote dell'imposta di consumo sulle carni

ONOREVOLI SENATORI. — Un aspetto saliente della fase di sviluppo economico e sociale in atto, connesso con l'aumento della popolazione urbana e del reddito nazionale, è rappresentato dalla trasformazione del costume alimentare del Paese: fenomeno che impegna l'agricoltura a porsi in grado di rispondere adeguatamente alle accresciute e più qualificate esigenze del mercato interno.

Uno dei problemi più importanti e attuali nel settore agricolo è quello posto dall'incremento dei consumi della carne, incremento particolarmente rilevante in rapporto al ridotto indice di consumo medio *pro capite* costantemente registrato.

Infatti, la generale fase di espansione presenta le punte più elevate nei consumi di carne bovina, per cui va accentuandosi la

contrazione del patrimonio zootecnico, con particolare riferimento ai capi di bestiame ancora giovani.

Ciò, in verità, ha già suggerito taluni provvedimenti diretti a favorire la difesa e lo sviluppo della zootecnia, ma il problema richiede al tempo stesso soluzione in diversa prospettiva: soluzione che può essere ricercata nelle possibilità offerte dalla moderna industria avicola per la rapida produzione di carne.

Si pone, cioè, l'esigenza che le iniziative già poste in essere siano integrate con una azione che asseconi lo sviluppo in atto dell'industria avicola, che agevoli, in altri termini, le scelte dei consumatori, oggi volte a preferenza alla carne di vitello, verso quella di pollo, non meno ricca di potere nutritivo.

All'agricoltura, impegnata a difendere il patrimonio zootecnico e a favorire lo sviluppo dell'industria avicola, necessario per seguire l'aumento della domanda di carne, può recare un sostanziale apporto lo strumento fiscale, manovrato nel senso di ridurre l'imposizione gravante sui consumi del pollame ed elevando correlativamente quella sulla carne di vitello.

Tale fine persegue il presente provvedimento, il quale dispone infatti la riduzione dal 7 al 4 per cento dell'aliquota massima di tassazione sul pollame e, contestualmente, l'aumento dell'aliquota di tassazione dei vitelli dal 4 al 5 per cento, suscettibile di maggiorazione fino al 7,50 per cento, maggiorazione che viene invece espressamente esclusa per il pollame.

Informato agli accennati criteri, il provvedimento esercita irrilevanti riflessi sulle finanze comunali, in quanto la riduzione del tributo sul pollame potrà essere agevolmente compensata sia dalla più elevata tassazione dei vitelli, sia da naturale incremento dei consumi del pollo.

Il provvedimento, infine, realizza una più equa ripartizione del carico fiscale, mediante la più accentuata imposizione sulle carni pregiate; così restituendo al pollo, oggi ingiustificatamente ritenuto agli effetti fiscali un genere di lusso, quel carattere di prodotto destinato al consumo popolare che naturalmente discende dalla presente realtà di una agricoltura in via di industrializzazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sopra e sotto l'anno « a capo », dei vitelli « a peso vivo » e della carne di vitello macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.

### Art. 2.

Le aliquote massime di tassazione del pollame « a peso vivo » e « a peso morto » di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 4 per cento del valore.

Le aliquote di cui al precedente comma non sono suscettibili di aumento per supercontribuzione, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.